

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI

tra Regione Puglia, di seguito denominata Regione, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, C.F. 80017210727 e Comune di BISCEGLIE (BT), con sede in Bisceglie (BT) Via Trento n.8, codice fiscale 00973800725 e partita IVA 83001630728, di seguito denominato Comune.

Premesso che:

- La legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 "Norme per la disciplina delle attività delle cave" prevede, all'art. 31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale attraverso uno strumento di pianificazione di settore: il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).
- La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 580 del 15/05/2007, ha approvato il Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). L'art. 2 delle predette N.T.A. prevedeva che l'attività estrattiva pianificata dal PRAE è attuata sul territorio esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati, individuati su apposita cartografia, allegata al PRAE.
- Con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, la Giunta regionale ha provveduto ad una "rielaborazione" del P.R.A.E. al fine di riorganizzare l'attività estrattiva e perseguire il recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale nei maggiori comprensori estrattivi del territorio regionale. La suddetta variante del P.R.A.E. prevede un livello attuativo. In particolare, l'art. 4 Titolo I delle N. T. A., Il P.R.A.E. individua otto aree del territorio regionale *"nelle quali l'attività è subordinata alla preventiva approvazione di Piano Particolareggiato"*. Tra le citate aree soggette a Piano Particolareggiato rientra, al punto n.6, *"il giacimento marmifero di Bisceglie"*.
- Il successivo art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE dispone che *"il Piano Particolareggiato si configura quale strumento di attuazione del PRAE e viene redatto dalla Regione o, per delega di quest'ultima, dal Comune/i interessato/i che lo richieda. Per tale attività i Comuni possono ricevere uno specifico contributo regionale."*
- All'art. 9 del Titolo VI delle citate NTA è disposto l'elenco degli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato
- La l.r. n.22/2019 all'art.7 comma 4 lett. "l)" prevede che *"Il PRAE in particolare contiene (omissis) l) L'individuazione delle aree nelle quali l'attività estrattiva è subordinata alla preventiva approvazione di un piano attuativo, la classificazione, le caratteristiche e le modalità di formazione e approvazione dei piani attuativi;"*

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Bisceglie (BT) ha chiesto delega alla redazione del Piano Particolareggiato con nota agli atti prot. n.506/2015 ai sensi del succitato art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE;

- il Comune di Bisceglie (BT) ha inviato altresì proposta di redazione e richiesta di concessione dello specifico contributo regionale;

Considerato inoltre che:

- la Giunta Regionale con Deliberazione. n.443/2017 del 28/03/2017, ha delegato il Comune di Bisceglie (BT), alla redazione del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo del “*giacimento marmifero di Bisceglie*” in attuazione agli artt. 5 e 27 delle NTA del PRAE. Con lo stesso atto, la Giunta Regionale ha concesso, a favore del suddetto Comune, il contributo di 100.000 € per la redazione del Piano e demandato al contempo il Dirigente della Sezione competente, all’attuazione e gestione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti.
- La Giunta regionale con DGR n.1671 del 27.11.2023 ha:
 - approvato un nuovo “Schema di Convenzione per la disciplina della redazione dei Piani particolareggiati” al fine di meglio specificare mansioni e rapporti tra la Regione e gli enti delegati e uniformare l'applicazione delle deleghe ai Comuni;
 - disposto l’apertura di un termine di trenta giorni affinché i Comuni interessati procedessero alla formale manifestazione d’interesse alla delega per la redazione dei Piani Particolareggiati del PRAE.
 - disposto che, successivamente all’approvazione dello schema di convenzione e alla ricognizione delle formali manifestazioni di interesse da parte dei Comuni per l’ottenimento o la conferma della delega alla redazione del Piano Particolareggiato, si sarebbe provveduto, con atti successivi, al disimpegno delle risorse attualmente impegnate allo scopo di recuperare le relative risorse dalle economie vincolate e relativa predisposizione di nuovi impegni a copertura delle nuove convenzioni.
- Il Comune di Bisceglie (BT) ha inoltrato manifestazione di interesse ex DGR n.1671 del 27.11.2023 tesa a confermare la volontà di avvalersi della delega alla redazione del Piano Particolareggiato di cui agli artt. nn.4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione approvato con DGR n.445/2010.
- La Giunta regionale con DGR n.1144 del 04/08/2025 ha approvato la variazione al bilancio di previsione regionale 2025 e pluriennale 2025-2027, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2025-2027, al fine di individuare le risorse economiche necessarie a supportare i comuni delegati nell’attività di redazione della proposta di Piano Particolareggiato dei bacini estrattivi individuati dall’art.4 delle NTA del Piano Regionale delle Attività Estrattive.
- La Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, con Atto Dirigenziale n.239 del 01.10.2025 ha determinato “*di assumere l'impegno di spesa sul capitolo di spesa U0241015 per un importo totale di 700.000 €, quale contributo ai Comuni delegati per la redazione dei Piani particolareggiati del PRAE, sul capitolo di spesa U0241015 (m.p.t. 14.1.1. p.c.f. 1.4.1.2) per gli scopi indicati nella DGR n.1144 del 04.08.2025. Detto contributo di 700.000 € sarà suddiviso nella misura di 100.000 € per ciascuno dei seguenti Comuni: Apricena, Bisceglie, Cursi, Cutrofiano, Gallipoli, Mottola e Trani. Il presente impegno è propedeutico alla sottoscrizione del nuovo*

“Schema di Convenzione per la disciplina della redazione dei Piani particolareggiati” per ciascun Comune, approvato con DGR n.1671 del 27.11.2023“.

Ritenuto infine che:

la definizione del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo *“del giacimento marmifero di Bisceglie”* costituisca uno strumento strategico di gestione del territorio e delle risorse minerarie, volto a conseguire il recupero dei paesaggi degradati e la sostenibilità dell'attività estrattiva;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse ed ogni documento eventualmente allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

1. La Regione con la presente convenzione individua, ai fini dell'affidamento al Comune di Bisceglie della redazione del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo *“del giacimento marmifero di Bisceglie”*, ai sensi del succitato art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE, ruoli e mansioni delle parti, contenuti, tempistica e modalità di svolgimento dell'incarico.
2. La Regione si riserva di individuare ulteriori elementi da formalizzare con atti aggiuntivi e/o integrativi alla presente convenzione.

Articolo 3 - Funzioni e Attività delegate

1. Ai sensi dell'art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE sono delegate al Comune di Bisceglie le attività di:
 - a. redazione della proposta di Piano Particolareggiato del bacino estrattivo di *“del giacimento marmifero di Bisceglie”* ai sensi dell'art. 4 Titolo I delle NTA del PRAE, adeguata al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
 - b. espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed in particolare redazione del Rapporto Ambientale e della documentazione inerente il Piano Particolareggiato di che trattasi ai sensi della L.R. 44/2012;
 - c. aggiornamento e integrazione della proposta di piano alla luce delle indicazioni del Servizio Regionale competente in materia di Attività Estrattive e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica, nonché degli esiti delle consultazioni del pubblico e degli enti territoriali interessati.

Articolo 4 - Modalità di esecuzione e obblighi del Comune

1. Ai fini del coordinamento e della condivisione delle scelte di pianificazione il Comune delegato alla redazione del Piano Particolareggiato e il competente Servizio Regionale avviano un tavolo

tecnico di copianificazione per la condivisione delle scelte, dei contenuti e degli indirizzi di piano. Le convocazioni del tavolo tecnico sono concordate su richiesta dei soggetti interessati.

2. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, il Comune si avvarrà del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale.
3. I requisiti di cui al comma precedente potranno essere indicati dalla Regione in relazione ai livelli di professionalità richiesti per l'attuazione di specifiche attività.
4. Il Comune si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale e secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dell'incarico.
5. Il Comune si obbliga a partecipare a tutti gli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite e a consegnare alla stessa Regione una specifica relazione sul lavoro svolto e i risultati raggiunti fino a quel momento.
6. Il Comune si obbliga, inoltre, a presentare alla Regione:
 - a far data dalla stipula della presente convenzione, relazioni trimestrali di monitoraggio intermedie dei risultati e del processo;
 - entro 90 giorni dalla conclusione di ciascuna delle attività, una relazione finale nella quale verranno illustrati, tra l'altro, le attività svolte e i risultati conseguiti.

Articolo 5 - Obblighi della Regione

1. La Regione Puglia, tramite il Servizio competente in materia di attività Estrattive, svolge il ruolo di indirizzo e coordinamento e si impegna per tutta la durata della convenzione a collaborare attivamente con il Comune delegato, fornendo tutte le informazioni e i dati in possesso, utili ai fini della redazione del Piano Particolareggiato.

Articolo 6 - Elaborati e contenuti della proposta di Piano Particolareggiato

1. Le Norme Tecniche di Attuazione del PRAE vigente contengono, all'art. 9 del Titolo VI, l'elenco degli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato e la relativa Valutazione Ambientale Strategica. Il Piano Particolareggiato contiene altresì il “censimento delle aree estrattive e dismesse” per il bacino di riferimento di cui all’art.27 della l.r. n.22/2019. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, il competente Servizio Regionale e il Sindaco del Comune interessato, o suo delegato, concordano eventuali variazioni e/o integrazioni a quanto disposto nelle succitate NTA.

Articolo 7 - Durata

1. La presente convenzione produce effetti per due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. La Regione può concedere la proroga di tale termine a seguito di specifica e motivata richiesta del Comune.

2. La Regione può disporre la sospensione di tutte o di parte delle attività affidate al Comune nel caso in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione o l'esistenza di condizioni che non consentano il loro concreto svolgimento.

Articolo 8 - Contributo regionale

1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli art.3 e successivi della presente convenzione, la Regione corrisponderà un contributo omnnicomprensivo di € 100.000,00. Il Comune si impegna a svolgere, comunque, i compiti e le funzioni affidate nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel presente articolo. Qualora il Comune ritenesse insufficienti le risorse messe a disposizione dalla Regione potrà attingere ad ulteriori risorse proprie comunicando tempestivamente modalità e importi. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia natura. Null'altro sarà dovuto per la realizzazione del Piano Particolareggiato rispetto a quanto determinato con DGR n.1144 del 04/08/2025 e Atto Dirigenziale n.239 del 01.10.2025.

Articolo 9 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento da parte della Regione degli importi spettanti al Comune in forza della presente convenzione avverrà, con riferimento a ciascuna delle iniziative affidate sulla base della presentazione della richiesta accompagnata da un rapporto tecnico di monitoraggio sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

2. I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

- ▶ una prima erogazione pari al 15% dell'importo, a seguito dell'approvazione del documento programmatico preliminare e dell'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- ▶ una seconda erogazione pari al 15% dell'importo, a seguito della consegna della proposta di piano preliminare e relativo Rapporto Ambientale preliminare ai fini della VAS;
- ▶ una terza erogazione pari al 40% dell'importo, a seguito della consegna della proposta di piano definitiva e relativo Rapporto Ambientale definitivo ai fini della VAS;
- ▶ il saldo del restante 30% a seguito dell'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato.

3. I pagamenti sono disposti, per ciascuna attività, dalla competente struttura dirigenziale regionale, come individuata nella relativa scheda-attività.

4. I rapporti tecnici di monitoraggio ed i rendiconti di spesa, sia intermedi che finali, sono trasmessi dal Comune al Dirigente della Sezione competente per le valutazioni di specifica competenza.

5. In caso di sospensione delle attività, di cui all'art. 3 e successivi, è dovuto al Comune il pagamento delle attività fino a quel momento regolarmente eseguite, nonché il pagamento degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dagli impegni assunti per l'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 10 - Riservatezza

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dal Comune verrà a conoscenza, nello svolgimento della presente convenzione devono essere considerati riservati. In tal senso il Comune si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazione e/o documentazione.

Articolo 11 - Modificazioni

1. Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 12 - Risoluzioni

1. La Regione avrà il diritto di risolvere la presente convenzione nel caso in cui il Comune risulti gravemente inadempiente, dovendosi, a titolo indicativo, ritenere come gravi inadempimenti ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione della presente convenzione anche in termini di rispetto dei termini di cui all'art. 7 della presente Convenzione. In tale ipotesi, e sempre che il Comune non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dalla Regione con preavviso di non meno di 15 giorni, spetterà al Comune soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte della Regione con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 13 - Responsabilità verso i terzi e i dipendenti

1. La Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dal Comune in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dal Comune.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, il Comune si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui la Comune si è avvalsa per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2.
4. Le parti convengono espressamente che il Comune dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento del servizio i seguenti elementi:
 - a) durata della presente convenzione;
 - b) clausole di risoluzione per inadempimento della presente convenzione.
5. Il Comune si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione dei servizi affidati.

6. Restano completamente a carico del Comune le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

Articolo 14 - Controversie

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite al competente Foro di Bari.

Articolo 15 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del codice civile.

Data, li

Letto e sottoscritto per accettazione.

Per il Comune di BISCEGLIE (BT)



Documento firmato da:
Michele Cirrottola
23.09.2026 09:16:22 UTC

Per la Regione Puglia

(giusta delega di cui alla D.G.R. n. 1144 del 04.08.2025)

Dott.ssa Antonietta Riccio

Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche



Antonietta
Riccio
21.09.2026
10:29:06
GMT+01:00